

STATUTO

Aiut Alpin Dolomites Organizzazione di Volontariato

Art. 1) Sede e durata

È costituita nel rispetto del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s. m. e i., l'Organizzazione di Volontariato: "AIUT ALPIN DOLOMITES" (di seguito denominata Associazione).

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "AIUT ALPIN DOLOMITES ODV". L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione è una libera associazione, apolitica, apartitica e senza fini di lucro, ispirata ai principi di solidarietà e fiducia reciproca tra i soci.

L'Associazione è dotata di personalità giuridica di diritto privato.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Laion (BZ), Fraz. San Pietro, Loc. Pontives, Zona Artigianale n. 24. La sede potrà essere trasferita su delibera del Consiglio Direttivo nell'ambito del Comune di Laion. Dell'avvenuta modifica devono essere avvisati gli uffici competenti. La variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Laion non comporta modifiche statutarie.

La variazione della sede legale dovrà sempre avvenire nell'ambito di una delle Valli Ladine Dolomitiche di Gardena, Alta Badia e Auta Fassa.

L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2) Scopi

L'Associazione si basa sulla tradizione di Soccorso Alpino delle valli dolomitiche ladine.

Essa opera nei settori di cui alle lettere y) e b) dell'art. 5 del CTS e precisamente:

y) protezione civile ai sensi delle legge 24 febbraio 1992 e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie.

L'Associazione, in generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento e l'attuazione di un servizio di pubblica utilità, con l'obiettivo primario di garantire, in elicottero, il soccorso sanitario, il soccorso tecnico e le attività di protezione civile in genere.

L'Associazione, in particolare, persegue, in accordo con i vari Enti del Soccorso Alpino e con la Protezione Civile, le finalità e le attività di seguito indicate:

1. il soccorso in elicottero su terreni impervi; il servizio di pronto intervento sanitario dell'elisoccorso, anche in occasione di gare sportive, manifestazioni in genere ed esercitazioni; il trasporto in elicottero di infermi, ammalati e feriti in situazioni di emergenza o per altre cause, il trasporto di materiale e apparecchiature sanitarie, generi alimentari;

2. effettuare interventi di ricerca e soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario di infortunati e di coloro che si trovano in pericolo, di dispersi e di scomparsi, il recupero ed il trasporto di vittime in ambiente montano ed in altri ambienti pericolosi.

Il tutto localizzato prevalentemente nel territorio delle Valli Ladine Dolomitiche della Provincia Autonoma di Bolzano, della Provincia Autonoma di Trento e della Provincia di Belluno e, comunque, nelle zone per le quali c'è stata la richiesta di intervento da parte della Centrale Operativa della Protezione Civile;

3. contribuire alla:

- buona collaborazione tra le stazioni di soccorso alpino associate promuovendo lo sviluppo delle tecniche di soccorso;
- diffusione della cultura, della conoscenza e della pratica della Protezione Civile in genere, dell'escursionismo e dell'alpinismo in particolare per finalità di prevenzione in montagna;
- promozione e miglioramento della conoscenza delle tecniche di soccorso in montagna, secondo le tecniche della Cisa-ICAR con possibili migliorie necessarie per la morfologia particolare delle Dolomiti, oltre che curare la formazione e l'addestramento del personale operativo e proporre l'organizzazione di aggiornamenti ed allenamenti specifici sia in Italia che all'estero;
- promozione della più ampia collaborazione con le Organizzazioni di Protezione Civile, nazionali ed internazionali, ferma restando l'autonomia dell'Associazione nei rapporti con le stesse Organizzazioni stringendo collaborazioni con Enti e Autorità che condividano le finalità dell'Associazione;
- predisposizione e messa a disposizione, a richiesta delle Organizzazioni di soccorso in montagna e della Protezione Civile, di tutti i mezzi che possano migliorare la loro attività quali centri di soccorso e mezzi di trasporto idonei all'attività di soccorso;
- collaborazione con Enti e le Amministrazioni pubbliche per il raggiungimento delle finalità indicate nei punti precedenti senza con questo pregiudicare l'autonomia dell'Associazione, stipulando contratti, convenzioni, protocolli ed atti di indirizzo;
- creazione, implementazione, sviluppo di tecniche e tecnologie, materiali ed attrezzature, dispositivi di vario genere e natura espressamente rivolti a potenziare ed ottimizzare la propria attività nel settore dell'elisoccorso e del soccorso alpino.

Art. 3) Attività secondarie e strumentali e raccolta fondi

L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

L'Associazione può effettuare, altresì, iniziative allo scopo di finanziare le attività di interesse generale richiamate al precedente articolo, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre può provvedere alla raccolta di fondi anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 4) Denominazione

L'associazione si impegna ad utilizzare sempre la denominazione indicata nell'art. 1, nella sua forma completa o, qualora venisse considerato necessario, in forma abbreviata.

Art. 5) Categorie dei Soci

Sono previste le seguenti categorie di soci:

- a) ordinario;
- b) onorario
- c) sostenitore.

Art. 6) Socio ordinario

Possono essere soci ordinari solo le Stazioni di Soccorso Alpino (di seguito Stazione) facenti parte del CNAS o del BRD.

La Stazione deve presentare la richiesta di ammissione per iscritto al Consiglio Direttivo.

Diventa socio ordinario la Stazione che, condividendo lo spirito solidaristico dell'Associazione, le sue finalità istituzionali, il rapporto e il vincolo fiduciario tra soci, tra soci e organi sociali, accetta di operare con correttezza, lealtà e spirito di collaborazione, nel rispetto consapevole delle norme statutarie, regolamentari.

Il socio ordinario deve versare la quota associativa annuale.

La qualità di socio ordinario non è trasmissibile.

La qualità di socio ordinario si perde per:

- recesso volontario; ogni Stazione può esercitare in ogni momento il diritto di recesso mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- mancato pagamento per 2 anni consecutivi della quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo;
- effetto di un provvedimento Disciplinare secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente statuto.

Art. 7) Soci onorari

Può essere nominato socio onorario dell'Associazione una persona fisica o giuridica, un ente o un'associazione, che si sia distinta nel settore di attività dell'Associazione o ne abbia fattivamente contribuito e sostenuto le attività.

La nomina avviene sulla base di una delibera del Consiglio Direttivo.

Il socio onorario non esercita i diritti e i doveri previsti per il socio ordinario.

Egli può partecipare ai momenti aggregativi e culturali.

Art. 8) Soci sostenitori

Può essere nominato socio sostenitore una persona fisica, un ente o un'associazione che contribuisca e sostenga le attività dell'Associazione.

L'iscrizione come socio sostenitore si perfeziona compilando la tessera contraddistinta come TESSERAMENTO/MITGLIEDSCHAFT AIUT ALPIN DOLOMITES e versando la quota associativa indicata. L'iscrizione a socio sostenitore pertanto non avviene sulla base di una delibera del Consiglio Direttivo.

Il socio sostenitore ha diritto solamente alle prestazioni indicate nel Regolamento per soci sostenitori riportato nella tessera.

Non esercita il diritto di voto e può partecipare ai momenti aggregativi e culturali.

Art. 9) Provvedimenti disciplinari

La Stazione socio ordinario che si rendesse responsabile di negligenze, mancanze, irregolarità o di comportamenti lesivi degli interessi o del buon nome dell'Associazione, può essere esclusa.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, dovrà essere motivato e comunicato per iscritto alla Stazione entro sessanta giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso la Stazione potrà proporre appello all'Assemblea ordinaria entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo pec o raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento.

L'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio in Assemblea.

Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, La Stazione interessata dal provvedimento di esclusione si intende sospesa: il suo rappresentante può partecipare alle Assemblee ma non ha il diritto di voto.

Art. 10) Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- l'Organo di Revisione.

L'elezione degli organi sociali dell'Associazione non può essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo e di revisione che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, c. 2, del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 11) Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano e deliberativo dell'Associazione ed è formata dal Capo Stazione delle Stazioni socie ordinarie. Il Capostazione può comunque delegare il Vice capostazione o un socio della Stazione a rappresentarlo in Assemblea mediante delega scritta.

E' presieduta dal Presidente e vi partecipano anche i membri del consiglio Direttivo.

Art. 12) Compiti dell'Assemblea

Compiti dell'Assemblea sono, in particolare:

- a) eleggere e revocare il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo;
- b) approvare e modificare lo Statuto e i Regolamenti;
- c) approvare i programmi generali di attività predisposti dal Consiglio Direttivo;
- d) approvare ogni anno il bilancio consuntivo;
- e) approvare l'eventuale bilancio sociale;
- f) nominare e revocare i membri dell'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione;
- g) decidere sui ricorsi contro il provvedimento di esclusione dall'Associazione;
- h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono sempre vincolanti per le Stazioni socio ordinario.

Art. 13) Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio dell'esercizio.

Viene convocata presso la sede sociale o presso qualsiasi altro luogo stabilito dal Consiglio Direttivo all'interno del territorio italiano, con qualsiasi mezzo, anche telematico, che dia prova dell'avvenuta ricezione, la cui spedizione sia effettuata almeno quindici giorni prima della data della riunione. In caso di motivata urgenza, l'avviso di convocazione, con le medesime modalità, dovrà essere inviato almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della data, del luogo e dell'ordine del giorno dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, se prevista.

L'avviso deve definire se trattasi di Assemblea ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Non può riunirsi in video conferenza l'assemblea che riporti all'ordine del giorno l'elezione del Consiglio direttivo in quanto la votazione deve avvenire mediante scrutinio segreto.

L'Assemblea nomina un segretario che dovrà redigere il relativo verbale da trascriversi nell'apposito libro dei verbali. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea. Ogni socio può trarre copia del verbale, comprensivo delle eventuali deliberazioni assunte, con semplice richiesta scritta.

In caso di mancata convocazione da parte dell'organo preposto, la convocazione

dell'Assemblea può essere richiesta da un decimo degli aventi diritto, ovvero dall'Organo di Controllo.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza dei due terzi degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita con almeno la metà degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;

Per i casi sopra indicati l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 14) Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo (di seguito anche Consiglio) è l'organo amministrativo dell'Associazione.

E' formato da sette membri che durano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

I suoi componenti sono scelti tra i soci delle Stazioni socie ordinarie.

I componenti sono eletti dall'Assemblea con la seguente procedura:

- viene eletto mediante scrutinio segreto il Presidente scelto tra i soci ordinari delle stazioni;
- vengono confermati alla carica di Consigliere i tre Consiglieri, scelti tra i soci delle Stazioni della Val Gardena, Alta Badia e Auta Fassa, precedentemente designati dalle Stazioni di ciascuna Valle;
- qualora uno di loro avesse già conseguito la carica di presidente, i consiglieri confermati saranno due.

Le stazioni socie ordinarie propongono poi un elenco di candidati alla carica di Consigliere scelti fra i soci delle Stazioni.

Ogni avente diritto di voto può indicare il nome di tre o quattro candidati in funzione del numero di consiglieri da eleggere.

Entrano a far parte del consiglio i tre o i quattro candidati che hanno conseguito mediante scrutinio segreto il maggior numero di voti.

Il Consiglio Direttivo, che è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in particolare ha il compito di:

- a) adottare tutti i provvedimenti necessari all'attuazione delle linee di indirizzo e dalle deliberazioni assunte dall'Assemblea;
- b) pianificare ed attuare i criteri generali di organizzazione dell'attività, anche con la predisposizione e l'adozione esecutiva di specifici Regolamenti approvati e/o ratificati dall'Assemblea;
- c) predisporre il Bilancio dell'esercizio e l'eventuale bilancio sociale da portare all'approvazione dell'Assemblea e predisporre e trasmettere i rendiconti economico- finanziari in ragione delle disposizioni di carattere nazionale e provinciale;

- d) nominare il Vice Presidente;
- e) provvedere all'assunzione dei dipendenti, nonché provvedere all'assegnazione di incarichi e consulenze, anche nell'ambito dei propri Soci, secondo disposizioni contenute nell'art. 10 del presente statuto;
- f) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- g) svolgere ogni altra attività prevista o richiesta per il raggiungimento delle finalità d'istituto e per l'osservanza degli obblighi di legge.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei Consiglieri. La riunione può svolgersi anche in video o teleconferenza.

In prima convocazione è legalmente costituito quando sono presenti cinque Consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Nel caso di seconda convocazione questa è valida quando sono presenti quattro Consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

L'adunanza del Consiglio Direttivo è sempre valida, anche se non convocata nei termini sopra riportati, quando sono presenti tutti i Consiglieri e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 15) Presidente

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione e ne rappresenta l'unità morale ed etica. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha il compito di:

- a) convocare e presiedere il Consiglio e l'Assemblea dando esecuzione alle delibere di entrambi gli Organi;
- b) sovrintendere all'organizzazione del servizio coordinando e dirigendo le attività addestrative e operative di competenza;
- c) sovrintendere l'attività del personale dipendente e delle collaborazioni di competenza;
- d) rappresentare l'Associazione nei rapporti con gli Enti Locali e gli Enti dello Stato sul territorio provinciale, anche allo scopo di stipulare convenzioni, protocolli operativi e tutto ciò che sia ritenuto utile al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
- e) proporre richieste di finanziamento di progetti tesi allo sviluppo dell'Associazione a enti provinciali, regionali, nazionali ed europei, stabilendo all'uopo anche sinergie e collaborazioni con organizzazioni ed enti;

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni.

Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento senza necessità di delega.

1. La carica di Presidente si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità.

Qualora il Presidente cessasse dall'incarico per uno dei motivi sopra indicati, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente sostituirà il Presidente per gestire l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.16 - L'organo di controllo.

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 e dura in carica per tre anni.

Se collegiale, nomina al proprio interno un Presidente.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea,

I membri dell'organo di controllo, soci o non soci delle Stazioni socio ordinario, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo e imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.17 - Competenze dell'organo di controllo

È compito dell'organo di controllo:

1. vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
2. vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
3. esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
4. attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice; l'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
5. partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alla quale presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall'art. 31, c. 1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato.

Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.18 – L'organo di revisione

L'organo di revisione è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea

I membri dell'organo di revisione, soci o non soci delle Stazioni socio ordinario, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo e imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 19) Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili, mobili registrati e immobili che pervengono a qualsiasi titolo e acquisiti nei modi e nelle forme previste dalla legge;
- b) dai contributi e finanziamenti pubblici ad esso destinati da leggi e provvedimenti;
- c) da contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici, privati, amministrazioni e persone fisiche e da convenzioni con gli stessi;
- d) dalle quote associative e dai contributi volontari degli associati;
- e) dai proventi derivanti da attività secondarie e strumentali marginali, realizzate per il perseguimento degli scopi istituzionali;
- f) dagli avanzi di gestione dei precedenti esercizi.

Qualora si configurassero entrate di carattere secondario e strumentale di cui all'art 6 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e s.m. e i. le stesse saranno evidenziate nel documento di bilancio.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, neanche in modo indiretto così come previsto dalla vigente normativa, utili e avanzi di gestione, comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, va devoluto, nel rispetto dei vincoli del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. e i.

Art. 20) Bilancio d'esercizio.

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio d'esercizio viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, corredati dalla relazione dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione, se in carica, per l'approvazione entro il 31 maggio di ogni anno.

Dovrà essere depositato presso la sede dell'associazione negli otto giorni che precedono l'assemblea che lo deve approvare; ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art. 21 Libri sociali

L'Associazione, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza, anche in formato elettronico, detiene ed aggiorna periodicamente:

- a) il libro dei soci ordinari e onorari;
- b) il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- e) il libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo di revisione.

Il socio ha diritto di accedere ai libri con istanza prodotta in forma scritta al Consiglio

Direttivo, contenente la motivazione e l'uso che ne intende fare. Il Consiglio Direttivo deve deliberare e rispondere all'istanza entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza. In caso di rigetto dell'istanza la decisione deve essere motivata.

Art. 22 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Adam Holmström

Giuseppe Juretti

